

STATUTO

SARDINIASSISTENS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA FRIULI 19

Numero REA: OR - 358097

Codice fiscale: 01265610954

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

all'atto Rep. 11660/8884

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Oristano la Società Cooperativa denominata **"SARDINIASSISTENS COOPERATIVA SOCIALE"**. Potranno essere istituite filiali, succursali e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata e le norme sulle ONLUS.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2072, e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

La Società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della legge 381/91.

La società non ha fine di lucro, essa è retta da scopo mutualistico, ed è da intendersi quale cooperativa a mutualità prevalente.

I criteri e le regole inerenti la disciplina dei rapporti mutualistici tra la società e i soci possono essere stabiliti da apposito regolamento interno, predisposto nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile, dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa potrà aderire ad un'organizzazione sindacale di categoria e partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed Europeo.

Articolo 4

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, il suo orientamento alla solidarietà' sociale, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività:

- il servizio di ambulanza in emergenza (118) e non in emergenza;
- l'erogazione dei servizi socio-sanitari assistenziali e di salvaguardia ambientale; con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico, auto mediche e qualsiasi altro mezzo appositamente attrezzato o allestito, anche per il soccorso a mare ed aereo, sia in proprio che per conto di entri pubblici che privati;
- attività di trasporto di anziani, dializzati e disabili ed inserimento presso le relative strutture sanitarie;
- la formazione di squadre per il soccorso e la prevenzione in emergenze chimiche, biologiche, nucleari e simili;
- la formazione di squadre per il soccorso anche a mare e la collaborazione con il servizio di eli-soccorso istituendo squadre preparate ad operare all'interno di elicotteri;
- la raccolta ed il trasporto di medicinali, del sangue, degli organi, del seme e di quant'altro le tecniche medico scientifiche avranno necessità di accogliere, conservare, trasportare;
- l'organizzazione di corsi di primo soccorso ed avanzati all'interno di strutture pubbliche e private;
- la gestione di attività di assistenza medica, infermieristica, terapia riabilitativa e fisioterapia e di assistenza sanitaria a carattere domiciliare, ambulatoriale, semi residenziale a persone anziane autosufficienti e non, con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali; ovvero realizzata all'interno di centri di servizio appositamente allestiti o predisposti da enti pubblici e da privati;
- attività di assistenza domiciliare anziani e minori, sostegno socio educativo;
- la realizzazione e gestione di attività di servizi alla persona, quali asilo nido, baby parking, colonie estive, ludoteche e simile, servizi di assistenza domiciliare e tutelare per anziani e disabili portatori di handicap, sofferenti mentali, malattie terminali ed aids, minori, sia in proprio che per conto di entri pubblici e/o privati, nonchè organizzazione e gestione di eventi sociali;
- la gestione e la promozione di campagne culturali per l'educazione sanitaria finalizzata particolarmente alla prevenzione;
- la gestione di centri di riabilitazione e ricreativi, di colonie, attività di animazione come ad esempio gite turisti-

che; centri di ascolto e di riabilitazione per l'inserimento

sociale di chi vive in stato di abbandono, di emarginazione e di disagio; centri e comunità dirette al recupero delle dipendenze da alcool, da sostanze stupefacenti;

- la gestione di centri di accoglienza per minori disadattati atti al raggiungimento del recupero educativo ed al loro reinserimento del recupero educativo ed al loro nella società, nonché centri di accoglienza e di aggregazione sociale per persone anziane autosufficienti e non, portatori di handicap, sofferenti mentali, malati terminali e di aids, minori come case famiglia, residence per anziani, nonché servizi integrati per residenze protette; servizi e centri di riabilitazione;

- la gestione di centri diurni e altre strutture con caratteri di animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; gestione e animazione soggiorni di vacanza per anziani, portatori di handicap, sofferenti mentali, malati terminali e di aids, minori;

- collaborazioni con associazioni di volontariato per lo svolgimento di servizi di soccorso, socio-assistenziali per minori e non, anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti e soggetti svantaggiati e non;

- la gestione di strutture da adibire al ricovero di persone con particolari problemi; la gestione di case di riposo e case protette;

la gestione di centri culturali, ricreativi, musei, ludoteche, biblioteche, di centri e beni culturali e archeologici;

- servizi di consulenza nel senso più ampio de termine per tutte le attività sopra citate, l'esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;

- la gestione di centri operativi di pronto intervento per tutelare i diritti dei minori e salvaguardarli da ogni forma di violenza e promuovere campagne culturale informative per i genitori, laddove necessitino di stimoli e confronti culturali e sociali; svolgere opera di animazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali e fornire sostegni educativi all'interno dei nuclei familiari in difficoltà; la gestione di appalti di lavori di pulizia nei vari centri sanitari, la gestione di centri sportivi volti allo svolgimento di attività rieducativa.

La cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate.

Per le attività sopra elencate, comprese quelle attinenti e o

similari, la cooperativa potrà assumere incarichi, stipulare convenzioni e o partecipare a gare d'appalto indette da soggetti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I..

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa intende inoltre:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto, la locazione e o l'ottenimento in concessione o in uso di immobili, apparecchiature, impianti ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c.c. e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito sia ordinario che speciale e società finanziarie, nonchè acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge;
- costituire e o essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dell'U.E.,

dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali e territoriali, nonché finanziamenti e contributi disposti dai predetti organismi;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili od analoghi a quelli della cooperativa e che siano integrativi di essa prestando avalli e fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;

- curare la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale dei propri soci;

- commercializzare, anche in proprio o a mezzo di terzi gestori o intermediari, tutta la propria produzione, di qualsiasi genere essa sia e in tutte le forme possibili.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a tre.

Se il numero dei soci è inferiore a nove, i medesimi devono essere persone fisiche.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

1) soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione dei servizi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

- Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento

dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- Soci in prova (a norma art. 2527 c.c.) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo non superiore ai cinque anni il nuovo socio é ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in misura della sua partecipazione all'attività mutualistica, ed ha il solo obbligo di concorrere al risanamento delle perdite, sempre in misura corrispondente a detta partecipazione all'attività mutualistica. Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonome, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti della cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o

private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di

nove soci. Non possono divenire soci quali esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

2) soci sovventori:

- quali apportatori di capitale non remunerato per sostenere gratuitamente l'attività della cooperativa, i quali partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 7

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione o inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e comma 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) che non abbia raggiunto i requisiti obbligatorio/formativi per essere ammessi come soci ordinari;
- d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 10

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell'organo amministrativo.

Articolo 12

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro le deliberazioni di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 13

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i

soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati

dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

La liquidazione della quota sociale deve essere richiesta all'organo amministrativo entro dodici mesi dalla comunicazione di accettazione del recesso o di esclusione. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 15

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7, in mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro

di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 16

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dall'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 17

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 18

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 50 (cinquanta).

Articolo 19

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-

nistrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancan-

za, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 20

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinato con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un voto indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme di soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza di voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 21

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque);
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Articolo 23

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa.

Articolo 24

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore ai termini di legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità stabilite dalla legge;

c) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;

f) ad eventuale riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le determinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserva divisibile tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In sede di approvazione del bilancio i soci determinano la destinazione degli utili residui, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 25

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;

c) mediante aumento gratuito di capitale.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 26

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci, il Revisore dei Conti, se nominati.

Articolo 27

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata

A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail oppure diramato per iscritto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 28

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18;
- 3) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo sulla sua struttura;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dello statuto;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 (otto) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 29

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-

ti dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 30

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 31

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio persona fisica, giuridica, socio cooperatore e/o socio sovventore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 32

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 33

La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione

è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-

cate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono sempre rieleggibili, ma non possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi superiore a quello previsto dalla legge vigente. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea.

Articolo 34

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o da presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 35

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di parità dei voti sarà determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente e in assenza anche di quest'ultimo sarà determinante il voto del Consigliere più anziano di età.

Articolo 36

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,

la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza

dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 37

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 38

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, Istitutori, e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 39

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro carica può essere gratuita. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile salvo che lo stesso, per legge, sia riservato ad altro soggetto. Ove non sia nominato il Collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) nominato dall'assemblea, che svolgerà l'incarico ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del

codice civile.

TITOLO VII
CONTROVERSIE
Articolo 40

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 41

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 11 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente dell'ordine dei commercialisti del luogo ove ha sede la Società cooperativa.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre un C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è ammessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali

cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni

caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 42

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 44

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. C);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 45

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 29.

Articolo 46

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi; c) divieto di distribuire le riserve fra i soci
cooperatori; d) obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-
mento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-
turtati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.

Articolo 47

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative, nonché il D.
Lgs. 460/1997 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.

F.to Gadaleta Carmela

F.to Giulia Frongia

F.to Alice Sanna

F.to Paola Denotti, Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-
to su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 comma V, D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 che si trasmette ad uso iscrizione Registro
Imprese.

Imposta di bollo esente perchè Cooperativa Sociale ai sensi
dell'articolo 17 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 460